

Cass., civ. sez. I, del 3 gennaio 2017, n. 36

2.1. Va osservato, al riguardo, che l'art. 117 del d.lgs. n. 395 del 1993, al comma 1, prevede che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente", ed al comma 3 stabilisce che "nel caso di inosservanza della forma scritta prescritta il contratto è nullo". Orbene, mentre non si dubita del fatto che la mancata consegna della copia del contratto di conto corrente, o l'impossibilità di provare l'avvenuta consegna da parte della banca, non essendo requisito di forma intrinseca dell'atto, bensì obbligo di comportamento successivo alla stipula, non ne produca la nullità, è invece testuale che la mancanza di forma scritta, che deve riguardare, ai sensi del comma 4, "il tasso di interesse, ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", determina la nullità del contratto concluso in difetto (Cass. 18079/2013).

2.2. Tanto premesso, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare che il requisito della forma scritta prevista "ad substantiam" comporta che l'atto scritto, costituendo lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro contraente, non può essere sostituito da una dichiarazione ricognitiva o confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione, nè quale elemento integrante il contratto, né - quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo. Il requisito di forma può ritenersi, pertanto, soddisfatto solo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall'art. 2725 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 7274/2005; 10163/2011).

2.3. Certo si è altresì affermato - nella giurisprudenza di questa Corte - che, ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti, non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti.

E tuttavia, è pur sempre indispensabile che il secondo documento sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la avvenuta formazione dell'accordo (cfr. Cass. 3088/2007)

2.4. Ebbene, nel caso di specie, il modulo in data 12 agosto 2002 - men che costituire il riscontro di una proposta contrattuale pervenuta dalla banca, secondo il modello di formazione del contratto mediante lo scambio di scritti non contestuali - si limita a fare riferimento ad una lettera della banca, recante la stessa data, con la quale l'istituto di credito avrebbe "comunicato di avere aperto un conto corrente di corrispondenza" intestato alla società A, che sarebbe stato regolato dalle condizioni contenute nel prospetto allegato. E' del

tutto evidente, pertanto, che detto modulo, privo della sottoscrizione dell'istituto di credito destinatario della dichiarazione in esso contenuta, facendo riferimento alla comunicazione della banca circa la già avvenuta apertura di un conto corrente intestato alla suddetta società, si concreta in un mero atto ricognitivo dell'avvenuta stipula di tale contratto, come tale idoneo ad integrare la forma scritta ad substantiam necessaria per il perfezionamento del contratto, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993.

2.5. Né può ritenersi - come ha fatto il giudice di seconde cure - che il difetto di un atto sottoscritto da entrambe le parti possa essere superato dal rilievo che, essendo stato il predetto modulo del 12 agosto 2002 prodotto in giudizio dalla banca, ossia al momento del deposito del ricorso per ingiunzione (8 e 21 ottobre 2004), siffatta produzione potesse surrogare la firma mancante dell'istituto di credito, rendendo, quindi, valida - con effetto retroattivo - l'avvenuta apertura del conto corrente bancario sul quale la banca aveva fondato la pretesa creditoria azionata con la richiesta di ingiunzione. In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza, per vero, un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano. Tale meccanismo - che non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.) non più impegnativa per gli eredi - comporta, pertanto, che il contratto formalmente non sottoscritto dalla banca viene a perfezionarsi solo dal momento della produzione nel giudizio intrapreso dal cliente nei confronti dell'istituto di credito, con conseguente nullità del rapporto di conto corrente aperto dall'istituto di credito prima di tale momento, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. 5919/2016).

2.6. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, le censure devono essere accolte.